PERCUDANI & PARTNERS
SOCIETA' DI SERVIZI AMMINISTRATIVI E TRIBUTARI

Monza, 22.06.2021

Circolare 11/2021
a cura dello Studio Associato Percudani

A tutti i clienti che effettuano
vendite a distanza (commercio online)

Oggetto: vendite a distanza (commercio online indiretto): dal 1° luglio 2021 cambiano le regole con l'introduzione dei regimi "OSS" e "IOSS"

La nuova disposizione riguarda in particolare tutti quei **soggetti (anche se in regime forfettario) che effettuano "vendite a distanza" (anche commercio online) intraUE verso consumatori privati e che nel 2020 hanno superato la soglia di 10.000,00 euro per cessioni di tale tipologia** (complessivi e non per singolo stato). Si segnala che vi è il dubbio che si possa essere soggetti alla nuova disposizione anche qualora nel primo semestre 2021 si sia superata la soglia di 10.000 euro di cessioni a privati residenti in stati UE.

Per chi effettua vendite di beni importati di valore inferiore a 150 euro attraverso "Market Place" (es. Amazon) vi è inoltre la possibilità di avvalersi di ulteriori possibilità agevolative che consentono di far configurare il "Market Place" come debitore d'imposta in presenza di determinate condizioni.

Per chi effettua invece "E-commerce diretto" (vendita totalmente online di beni e servizi "virtuali" senza spostamento fisico di merci) le norme che prevedono l'applicazione dell'IVA nel Paese del Committente (se cliente privato) e del reverse charge (se cliente soggetto passivo IVA), con la già applicabile soglia dei 10.000 euro fino alla quale è possibile la tassazione nel Paese del prestatore, continueranno ad apllicarsi.

Il Ministero dell'economia e delle finanze con il Comunicato stampa del 29 marzo 2021 ha infatti confermato che **dal prossimo 1° luglio 2021** entreranno in vigore le modifiche alla Direttiva Iva 2006/112/CE, introdotte con l'obiettivo di semplificare gli obblighi Iva dei soggetti passivi, comprese le interfacce elettroniche, impegnati nel commercio transfrontaliero nei confronti di consumatori finali, che saranno recepite nell'ordinamento nazionale mediante il decreto legislativo a tal fine predisposto, approvato in esame preliminare dal Consiglio dei Ministri il 26 febbraio 2021 e attualmente all'esame delle commissioni parlamentari.

In base alle nuove disposizioni, il regime semplificato di identificazione Iva dello sportello unico – cosiddetto regime Moss ("Mini One Stop Shop") – attualmente previsto per le prestazioni di servizi di telecomunicazione, tele radiodiffusione ed elettronici (cd. "servizi TTE") rese a consumatori finali, sarà esteso alle vendite a distanza e alle prestazioni di servizi rese a consumatori finali.

In particolare, verranno introdotti:

- il regime "OSS" (One Stop Shop), per le vendite a distanza di beni spediti da uno Stato membro e a destinazione di consumatori finali di altro Stato membro dell'Unione europea e per le prestazioni di servizi rese a consumatori finali assoggettate all'Iva nello Stato membro di consumo;
- il regime "IOSS" (Import One Stop Shop), per le vendite a consumatori finali di beni importati da paesi terzi in spedizioni di valore non superiore a 150 euro.

Le nuove regole ai fini Iva per l'e-commerce saranno introdotte in tutta l'Unione Europea al fine di garantire che l'imposta sul valore aggiunto sia versata nel paese in cui vengono consumati i beni o forniti i servizi pagati e al fine di offrire alle imprese un sistema per dichiarare e versare l'Iva dovuta nella UE (con cadenza trimestrale).

Le principali novità applicabili alle vendite a distanza nei confronti di consumatori finali riguardano:

- la rilevanza nello stato UE di destinazione delle cessioni di beni intracomunitarie;

- un'unica soglia annuale di 10.000 euro per tutti gli stati Ue al di sotto della quale le cessioni sono rilevanti nello stato del cedente (nel calcolo di tale soglia entrano anche i servizi TTE verso privati consumatori ma non le vendite a distanza interne né gli altri servizi B2C);
- la possibilità di evitare di identificarsi ai fini Iva nello stato dell'acquirente optando per l'Oss (ex Moss).

Viene confermata per il regime speciale l'assenza di obbligo di emettere la fattura per tali vendite. Se la fattura è emessa segue le regole dello Stato in cui si aderisce al regime.

L'imposta sulle vendite di ogni Paese UE, con le rispettive aliquote, sarà dichiarata e versata trimestralmente all'Erario nazionale per essere poi ripartita fra i vari Stati.

La tassazione a destino non scatta se il limite non è stato superato nell'anno precedente e fintanto che non è superato in quello in corso.

Chi aderisca al regime OSS non può portare in detrazione dall'IVA dovuta quella assolta in loco nei paesi UE ma è tenuto a chiederne il rimborso.

L'Agenzia delle entrate ha, pertanto, predisposto le funzionalità telematiche che consentono ai soggetti passivi, residenti e non residenti che intendono aderire ai regimi speciali Oss e Ioss, di effettuare la registrazione on line, **assolvendo gli obblighi Iva in un solo stato dell'Unione europea**.

Per accedere al nuovo regime opzionale Oss (one stop shop) **è necessario registrarsi mediante le funzionalità presenti nell'area riservata alla sezione "Regimi Iva Mini One Stop Shop", "One Stop Shop" e "Import One Stop Shop**".

Chi può accedere al regime OSS non UE

Possono fare ricorso al regime non UE **esclusivamente i soggetti passivi (fornitori) non stabiliti nell'UE**, ossia soggetti passivi che non hanno stabilito la sede della propria attività economica e che non dispongono di una stabile organizzazione nell'UE. Anche se tale soggetto passivo è registrato o tenuto a registrarsi ai fini Iva in uno degli Stati membri per prestazioni diverse da quelle di servizi B2C, può comunque fare ricorso al regime non UE per le prestazioni B2C.

Il regime non UE include tutte le prestazioni di servizi (compresi i servizi "TTE" cioè elettronici, telecomunicazioni e teleradiodiffusione) con luogo di prestazione nell'UE effettuate dai soggetti passivi di cui sopra a favore di persone che non sono soggetti passivi (consumatori). Se il fornitore sceglie di far ricorso al regime non UE, deve utilizzare tale regime per dichiarare e versare l'Iva per tutte queste prestazioni di servizi B2C nell'UE.

Chi può accedere al regime OSS UE

Possono accedere al regime UE:

- **i soggetti passivi domiciliati nel territorio dello Stato, o ivi residenti** che non abbiano stabilito il domicilio all'estero, **per tutti i servizi resi negli altri Stati membri dell'Unione Europea nei confronti di committenti non soggetti passivi d'imposta, per tutte le vendite a distanza intracomunitarie di beni e per tutte le cessioni di beni facilitate tramite l'uso di interfacce elettroniche**;
- **i soggetti passivi domiciliati o residenti fuori dell'Unione europea che dispongono di una stabile organizzazione nel territorio dello Stato** nonché i soggetti passivi domiciliati o residenti fuori dell'Unione europea che non dispongono di una stabile organizzazione nell'Unione Europea e che spediscono o trasportano i beni a partire dallo Stato. I soggetti extra Ue, privi di stabile organizzazione, che spediscono o trasportano i beni a partire dallo Stato devono nominare un rappresentante fiscale al fine di registrarsi al regime.

Il regime include:

- vendite a distanza intracomunitarie di beni effettuate da fornitori o tramite l'uso di un'interfaccia elettronica;
- vendite nazionali di beni effettuate tramite l'uso di un'interfaccia elettronica;
- prestazioni di servizi da parte di soggetti passivi non stabiliti nell'UE o da soggetti passivi stabiliti all'interno dell'UE ma non nello Stato membro di consumo a soggetti non passivi (consumatori finali).

La scelta è vincolante per un biennio e, una volta esercitata, comprende anche tutte le prestazioni B2C e anche le vendite a distanza sotto la soglia dei 10.000 euro.

Il regime opzionale IOSS (Import One Stop Shop)

Dal 1° luglio 2021 l'Iva sarà dovuta su tutti i beni commerciali importati nell'UE indipendentemente dal loro valore. Di conseguenza è stato creato **un regime speciale per le vendite a distanza di beni importati da territori terzi o paesi terzi nell'UE per agevolare la dichiarazione e il pagamento dell'Iva dovuta sulla vendita di beni di valore modesto.**
Questo regime, più comunemente denominato regime di importazione, **consente ai fornitori che vendono beni spediti o trasportati da un paese terzo o un territorio terzo ad acquirenti nell'UE di riscuotere presso l'acquirente l'Iva sulle vendite a distanza di beni di valore modesto importati e di dichiarare e versare tale Iva tramite lo sportello unico per le importazioni (Ioss).**
Se si ricorre all'Ioss, l'importazione (immissione in libera pratica) di beni di valore modesto (beni aventi un valore intrinseco non superiore a 150 euro) nell'UE è esente da Iva. **L'Iva è dovuta come parte del prezzo di acquisto dall'acquirente e da versare tramite lo sportello unico per le importazioni (Ioss)**.

Si segnala, infine, alla gentile Clientela che le funzionalità rese disponibili dall'Agenzia delle entrate sono operative dallo scorso 1° aprile 2021, mentre **i nuovi regimi entreranno in vigore dal 1° luglio 2021**.

Qualora foste interessati dalla disposizione (vendite a distanza intraUE a privati oltre la soglia complessiva di 10.000 euro) e interessati a far eseguire allo Studio l'iscrizione al nuovo regime agevolativo e le relative dichiarazioni mensili/trimestrali, Vi preghiamo di voler contattare lo Studio.

Restando a Vs. disposizione per ogni chiarimento si rendesse necessario, cogliamo l'occasione per porgerVi i ns. migliori saluti.

Percudani & Partners

20900 MONZA – Via Italia, 46 – Tel. 039/2351611 – Fax 039/2351616
20092 CINISELLO BALSAMO - Via XXV Aprile, 13 - Tel. 02/66049240 - Fax 02/66011465
24023 CLUSONE (BG) – Via N. Zucchelli, 2 - Tel. 039/2351611 – Fax 039/2351616
e-mail: info@percudani.it
www.percudani.it